

Codice DB1402

D.D. 3 marzo 2011, n. 650

**Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999.Art.114, D. Lgs. 152/2006.Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Camposecco nel comune di Antrona Schieranco (VB), di proprieta' della ENEL Produzione SpA.,ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R cos come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, 1/R.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Camposecco, che la Società Enel Produzione S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. n. 94369/DB14.02 del 28/12/2010, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n. 12/R e s.m.i.;
3. dovrà essere prodotta relazione tecnica specifica con considerazioni più circostanziate relative alla stabilità dei versanti ad integrazione del progetto di gestione presentato;
4. In caso di eventuali interventi di svaso e fluitazione "specificata", attualmente non programmati, sarà cura del proponente verificare, mediante misurazioni in corso d'opera della torbidità e dell'ossigeno disciolto, che ogni operazione non determini in alcun momento, nei valori di picco, concentrazioni dei solidi sospesi superiori alle soglie di accettabilità di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B-bis al D.P.G.R. 29 gennaio 2008 n° 1/R; eventuali superamenti dovranno essere prontamente mitigati azionando adeguatamente lo scarichi di fondo e/o quello accessorio, in rapporto alla portata sfiorante; fatti salvi gli eventuali interventi in emergenza, tali operazioni dovranno essere programmate in periodo estivo dopo la fusione nivale, o autunnale, in corrispondenza di periodi piovosi;
5. tutte le operazioni di svaso e spurgo mediante fluitazione dovranno essere effettuate azionando gli organi di scarico in modo da raggiungere gradualmente la massima portata idrica operativa ed i valori di picco nella concentrazione dei solidi sospesi; a seguito di tali operazioni dovrà essere effettuato, con gradualità di rilascio, un "lavaggio" dell'alveo mediante sfioro di acqua a bassa torbidità, per un tempo sufficiente a rimuovere e disperdere eventuali depositi fini nell'alveo a valle;
6. poichè nell'invaso risulta presente ittiofauna dovuta a ripopolamenti, qualora, a valle dell'invaso nel Rio Banella, si preveda il rilascio del D.M.V. e si vengano così a determinare condizioni compatibili con la vita dei pesci, dovrà essere prodotta una caratterizzazione dell'eventuale ittiofauna esistente sia nell'invaso sia nel Rio Banella, al fine di poter valutare l'impatto sull'ittiofauna delle operazioni significative;

7. in relazione al previsto monitoraggio del macrobenthos nel Rio Banella emissario in occasione di svassi e fluitazioni “specifiche”, si ritiene che, nell’attuale fase di adeguamento a quanto previsto in merito dalla più recente legislazione (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 8 novembre 2010, n. 260. “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali..”), e sino a diversa comunicazione, possa ancora essere utilizzato, per la determinazione del macrobenthos, l’Indice Biotico Esteso (metodo APAT CNR-IRSA - Met. 9010 del Manuale 29/2003), fatta salva la facoltà del proponente di utilizzare già la nuova metodica ufficiale (metodo STAR\_ICMi – Buffagni et al. - Notiziario Metodi Analitici IRSA n.s. 2008) che dovrà essere adottata in ogni caso a partire dal successivo aggiornamento del Progetto di Gestione; tale monitoraggio dovrà essere effettuato purchè sussistano condizioni idriche compatibili con lo sviluppo di una pur modesta comunità macrobentonica; tali condizioni, così come le modalità e la localizzazione del punto di monitoraggio dovranno essere valutate con A.R.P.A.-Piemonte, la quale dovrà essere avvertita con opportuno anticipo della programmazione delle citate operazioni;

8. l’eventuale programmazione di operazioni contestuali di svasso o di fluitazione “specifiche” negli invasi di Camposecco e Campliccioli, al momento non prevista, dovrà essere preventivamente accompagnata da una valutazione dell’impatto complessivo a valle dei due bacini, sul Torrente Troncone e sul lago di Antrona, da sottoporsi all’esame regionale, per l’eventuale espressione di ulteriori prescrizioni in tale evenienza, così come in caso di significative variazioni nella configurazione o nelle condizioni di gestione dell’invaso di Camposecco in oggetto;

9. Visto che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 è stata approvata la “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, per le operazioni che verranno effettuate si dovrà osservare la suddetta disciplina e in particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a. dovranno essere evitati lavori o interventi nei periodi che coincidono con l’attività riproduttiva della fauna ittica;

b. dovrà essere contattata preventivamente la Provincia del Verbano Cusio Ossola che stabilirà le modalità e le procedure dell’eventuale recupero della fauna ittica e valuterà ulteriori interventi a tutela della fauna acquatica;

c. dal momento in cui verrà rilasciato il deflusso minimo vitale dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque ai fini di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche a valle dello sbarramento;

d. durante la fase di cantiere, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento del suolo e delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

e. al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri e delle piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità;

f. prima dell’inizio degli interventi e durante il periodo di validità del progetto di gestione il proponente concordi con gli uffici competenti le modalità e i tempi di esecuzione del monitoraggio finalizzato alla caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti nel bacino medesimo, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. Tale monitoraggio dovrà essere condotto anche al tratto a valle dello sbarramento a partire dal momento in cui verrà rilasciato il deflusso minimo vitale. I risultati di tale analisi sono elementi necessari e funzionali all’individuazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione da applicare nei confronti delle popolazioni ittiche e dovranno essere sottoposti al Settore regionale e agli uffici provinciali competenti per una valutazione di merito;

g. si provveda ad effettuare alcune cacciate di acqua pulita, direttamente attraverso gli organi di manovra del bacino, a partire dal momento in cui verrà rilasciato il deflusso minimo vitale, per mitigare l'effetto dei sedimenti trascinati a valle producendo una sorta di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali;

10. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010;

11. Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Banella e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti al bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;

12. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, un avviato rilascio del DMV, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente  
Lorenzo Masoero